



# COMUNE DI BREMBIO

ALLEGATO F)

Provincia di Lodi

## RELAZIONE ANALITICA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE NELLA COMUNITÀ SOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE – ETS

ai sensi dell'art. 4, 5, 7 e 8 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

### PREMESSE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 8 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 il Comune di Brembio (di seguito il “Comune”), nel decidere se diventare socio di una società a partecipazione pubblica mediante un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, deve accompagnare tale deliberazione con una specifica relazione, regolata dagli artt. 4, 5, 7, e 8 d.lgs. n. 175/2016.

La presente relazione motiva analiticamente l'ingresso del Comune nella già costituita Comunità Solare - società cooperativa - impresa sociale - ETS (di seguito la “Società”).

Il Comune intende entrare nella Società come socio consumatore, ai sensi degli artt. 5 e 6 dello statuto della Società.

Il Comune, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 27/02/2025, ha iniziato l'iter, disciplinato dagli artt. 4, 5, 7 e 8 d.lgs. n. 175/2016, per poter entrare nella Società come socio consumatore.

Di seguito si ripartisce la relazione in base ai temi per i quali l'art. 5 d.lgs. n. 175/2016 richiede un'analitica motivazione.

La relazione in parola è dovuta al fatto che la Società rientra tra i tipi di società per cui è ammessa la partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 3, primo comma, d.lgs. n. 175/2016, essendo la Società una società cooperativa, regolata anche dalle norme sulla società per azioni, ai sensi dell'art. 2519 c.c.

La Società non potrà mai essere a controllo pubblico o in house ai sensi del d.lgs. n. 175/2016, dovendo essere un'organizzazione democratica e non essendo interessato il Comune, nemmeno con altri enti pubblici, ad esercitare sulla medesima un controllo analogo, sempre ai sensi del d.lgs. n. 175/2016.

Stante l'ubicazione del Comune, la presente relazione è indirizzata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti - Lombardia.

### QUADRO GENERALE

Nel mercato energetico europeo è in corso, e ancora più lo sarà nei prossimi anni, una profonda transizione: da un sistema basato sulla energia fossile e nucleare ad uno basato in larga parte su energia rinnovabile, solare ed eolica in particolare; ha inoltre obiettivo di trasformarsi da mercato centralizzato, dominato da grandi impianti termoelettrici, ad uno distribuito rinnovabile, con milioni di cittadini attivi sul fronte della produzione energetica.

L'Unione Europea ha già indicato con la Legge Europea sul Clima l'obiettivo della riduzione delle emissioni climalteranti nel 2030 del 55% (rispetto al 1990) e della neutralità climatica nel 2050, ed è recente la comunicazione della Commissione europea per una riduzione delle emissioni del 90% nel 2040 (sempre rispetto al 1990), con la previsione per questo orizzonte temporale della sostanziale decarbonizzazione della produzione elettrica. Per realizzare questa epocale transizione del sistema energetico le politiche energetiche, europee, nazionali, regionali, fino ad arrivare a quelle comunali, dovranno mutare notevolmente per soddisfare meglio le



## COMUNE DI BREMBIO

ALLEGATO F)

Provincia di Lodi

esigenze dei futuri produttori e consumatori.

In questo contesto, è fondamentale e strategico il contributo delle comunità energetiche rinnovabili, costituite da gruppi di cittadini, PMI ed enti locali, che partecipano direttamente alla condivisione dell'energia prodotta da nuovi impianti a fonti rinnovabili. In questo modo si potrà condividere l'energia auto-prodotta, stoccandola e consumandola localmente per poi immettere in rete quella in eccesso, riducendo costi e sprechi e avendo minori problemi di gestione della rete elettrica nazionale.

La disciplina vigente delle comunità energetiche rinnovabili è costituita, a livello unionale, dagli artt. 2 e 22 della direttiva (UE) 2018/2001 e, a livello del nostro ordinamento, dagli artt. 31 e 32 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e dalla relativa disciplina attuativa, tra l'altro approvata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

### NECESSARIETÀ DELLA SOCIETÀ PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

La Società è da considerarsi come necessaria per il Comune se vuole perseguire le finalità istituzionali che sono tipiche di qualsiasi comunità energetica rinnovabile ai sensi del d.lgs. n. 199/2021 (di seguito "CER").

Che una CER persegua finalità istituzionali è facilmente dimostrabile sulla base di una serie univoca di indici normativi; tra questi si segnalano i seguenti: *(i)* l'art. 4, settimo comma, d.lgs. n. 175/2016, dal quale si può trarre che può rispondere a finalità istituzionali partecipare a società finalizzate a produrre "energia da fonti rinnovabili"; *(ii)* l'art. 22, quarto paragrafo, lett. *b)* direttiva (UE) 2018/2001, il quale impone agli Stati membri dell'Unione europea, nel disciplina le CER (come è avvenuto in Italia mediante principalmente il d.lgs. n. 199/2021), di fornire "alle autorità pubbliche [come i comuni] un sostegno normativo e di sviluppo delle capacità per favorire la creazione di comunità di energia rinnovabile e aiutare le autorità a parteciparvi direttamente"; *(iii)* l'attività tipica delle CER è considerata espressamente come attività di interesse generale dalla disciplina degli enti del Terzo settore [art. 5, primo comma, lett. *e)*, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117] e delle imprese sociali [art. 2, comma 1°, lett. *e)*, decreto legislativo n. 112 del 2017]; *(iv)* tutta la disciplina nazionale incentivante le CER (tra cui si segnala il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 2023), grazie alla quale lo Stato italiano ha destinato ingenti fondi pubblici a favore delle CER, in misura maggiore a quella prevista dagli altri Stati membri; *(v)* la CER, quando collabora con gli enti pubblici, esercitando attività di interesse generale, inverte l'art. 118, comma 4°, Cost., tanto è vero che alcuni Comuni del nostro Paese stanno concependo assieme alle CER forme di amministrazione condivisa, anche ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 117/2017.

Che la Società rappresenti un necessario ente per perseguire le illustrate finalità istituzionali discende da due ordini di ragioni: *(i)* per il nostro ordinamento la CER deve essere un'organizzazione sia imprenditoriale, democratica, aperta, di regola mutualistica, possibilmente solidale e senza uno scopo lucrativo prevalente; *(ii)* il Comune intende partecipare a una CER che possa consentire di raccogliere significativi investimenti (come provato dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria della Società, datata 22 novembre 2024, con la quale è stato previsto il prossimo ingresso nella Società sia di soci finanziatori per un importo massimo di euro 300.000, sia dell'investitore istituzionale Coopfond s.p.a. per un importo massimo di euro 250.000 mediante emissione di strumenti finanziari partecipativi, il tutto non realizzabile se la CER fosse



## COMUNE DI BREMBIO

ALLEGATO F)

Provincia di Lodi

stata in forma di associazione o di fondazione) e possa salvaguardare anche i relativi investitori, che possa distribuire utili in modo limitato e senza realizzare alcuna speculazione privata e che sia in grado di operare in tutto il territorio di competenza del Comune. Ebbene, tutti questi vincoli e obiettivi possono essere osservati e perseguiti assieme, se si adotta la forma giuridica della società cooperativa rispettosa dell'articolo 2514 c.c., come illustrato nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 38-2024/I, intitolato *Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo* e approvato dalla relativa Commissione Studi d'Impresa il 20 marzo 2024. In questo studio, infatti, rilevante per tutti i notai italiani, si dimostra come solo la forma della cooperativa a mutualità prevalente, qual è la Società (la quale ha anche la qualifica di impresa sociale), e non invece la forma fondazionale o associativa, consenta di rispettare la legislazione in materia e di distribuire in modo limitato gli utili realizzati tra i membri della Società.

La Società intende sviluppare e diffondere la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, assicurando che il valore economico generato dalla transizione energetica sia trattenuto a livello locale e immediatamente reinvestito o distribuito tra i membri della Società o destinato a attività sociali o a beneficio dei poveri energetici.

### CONVENIENZA ECONOMICA E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELLA SCELTA

Il Comune intende entrare nella Società come socio consumatore aziendale ai sensi del regolamento soci della Società; ai sensi dello statuto e del regolamento soci della Società, ciò significa che il Comune metterà a disposizione della Società i dati relativi ad almeno una parte dei propri consumi elettrici (comunque superiori annualmente a 10.000 kWh), come misurati da alcuni POD di prelievo. Il Comune, per entrare come socio consumatore, verserà complessivamente alla Società euro 100 (a titolo di conferimento, ricevendo in cambio quattro azioni di cooperazione del valore nominale unitario di euro 25), in qualsiasi momento restituibili esercitando il diritto di recesso previsto dall'art. 11 dello statuto della Società, sempre che non si verifichi in futuro una riduzione del capitale sociale della Società per perdite sopravvenute, stante l'art. 16 dello statuto della Società. A fronte di queste obbligazioni, il Comune potrà essere parte attiva nell'esercitare, tramite la Società, una serie di attività (non solo di natura ambientale, ma anche sociale; si pensi alla promozione di stili di vita sostenibili o all'aiuto dei poveri energetici) di interesse generale che altrimenti dovrebbe condurre autonomamente. Sempre grazie a tali obbligazioni, la Società potrà concorrere nella distribuzione degli utili generati dalla Società ai sensi dell'art. 37 dello statuto della Società, specialmente grazie ai flussi finanziari (si pensi alla tariffa incentivante di cui al ricordato decreto n. 414 del 2023) derivanti dal fatto che la Società è già stata riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con una prima configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER), in attesa di accedere al servizio di autoconsumo diffuso prestato dal GSE; sul punto emerge dal *business plan*, anch'esso allegato alla medesima deliberazione comunale, che ai soci consumatori potrà spettare una quota significativa della parte dell'utile distribuibile derivante dai contributi erogati dal GSE, da ripartire tra tali soci in proporzione ai consumi energetici misurati dai loro POD messi a disposizione della CER.

Da quanto sopra precisato e dalla lettura del ricordato *business plan*, emerge con evidenza che l'ingresso nella Società è per il Comune conveniente economicamente e sostenibile finanziariamente; tale sostenibilità, per le ragioni sopra indicate, è rispettata sia oggettivamente (la Società è, infatti, in grado di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale) sia soggettivamente (il rischio finanziario è limitato alla perdita del conferimento



## COMUNE DI BREMBIO

ALLEGATO F)

Provincia di Lodi

versato).

Stante poi le potenzialità e la disciplina delle CER, il Comune può raggiungere i medesimi obiettivi giammai mediante una gestione diretta delle corrispondenti attività (tra l'altro, non possiederebbe le relative competenze, anche umane), ma solo partecipando alla Società e collaborando con le altre realtà che la compongono (come altri enti pubblici, imprenditori piccoli o medi, persone fisiche, enti religiosi ed enti del Terzo settore). Si evidenzia poi che nella disciplina delle CER si vuole chiaramente incentivare la partecipazione di comuni nelle CER, poiché i risultati che i comuni possono ottenere tramite questo strumento – in termini di sussidiarietà orizzontale, di promozione di uno sviluppo sostenibile e di scelte rispettose dell'ambiente – sono molto superiori a quelli che si otterrebbero mediante una gestione diretta delle corrispondenti attività della Società.

Atteso che la Società è una società cooperativa, il Comune non si accollerà altro rischio finanziario che perdere definitivamente la somma versata a titolo di conferimento, non potendo che diventare un socio a responsabilità limitata per le obbligazioni riferibili alla Società.

### COMPATIBILITÀ COI PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il Comune ritiene che la partecipazione nella Società sia compatibile con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, la scelta adottata è:

- (i) efficiente, poiché il Comune utilizza in maniera accorta le proprie risorse, perseguendo i propri obiettivi nel miglior modo possibile;
- (ii) efficace, poiché consente al Comune di raggiungere con successo l'obiettivo prefissato;
- (iii) economica, poiché ottiene molti obiettivi con un limitato esborso economico e un ridotto rischio finanziario che può essere ampiamente surclassato dagli utili che il Comune potrebbe ricevere dalla Società durante la sua permanenza nella CER.

### OSSERVANZA DEL DIRITTO UNIONALE IN MATERIA DI AIUTO DI STATO

Il Comune, entrando nella Società, non viola alcuna disposizione dell'Unione europea, anzi la attua, come si illustrava sopra, richiamando il dettato della direttiva (UE) 2018/2001.

Certamente il versamento effettuato dal Comune alla Società non costituisce un illegittimo aiuto di Stato. In effetti, come si ricava pianamente dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come interpretato dalla Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), per integrare tale fattispecie legale occorre che le risorse pubbliche siano almeno in grado di minacciare la concorrenza (cioè di migliorare la posizione concorrenziale del beneficiario nei confronti di altre imprese concorrenti), incidendo, almeno potenzialmente, sugli scambi tra gli Stati membri; il che non avviene con il versamento del Comune nella Società, stante la sua esiguità e l'assoluta inidoneità della Società a incidere sugli scambi interni all'Unione europea.

### CONCLUSIONI

In ragione dell'analitica motivazione sopra riportata la partecipazione del Comune alla Società è da ritenersi pienamente ammissibile, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti richiesti dall'art. 5 d.lgs. n. 175/2016 per consentire la partecipazione di enti pubblici in società con personalità giuridica, quale è la Società, essendo in forma di cooperativa.